



Salvatore Sanna
(Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE)

Interessi passivi e ROL

diritto
VIA

> Interessi passivi e ROL

L'art. 1 del D.Lgs. 29.11.2018 n. 142, attuativo della direttiva 12.7.2016 n. 1164/UE, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (c.d. "ATAD"), ha riscritto completamente l'art. 96 del TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi sostenuti dai soggetti IRES.

Le principali novità riguardano il funzionamento del c.d. "monitoraggio del ROL" che limita la deducibilità degli interessi per i soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

> Interessi passivi e ROL

Con riferimento al monitoraggio del ROL, viene previsto che:

- saranno soggetti al c.d. “monitoraggio del ROL” gli interessi rilevati in bilancio e anche gli interessi passivi inclusi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR (i quali, invece, erano espressamente esclusi dalla precedente disciplina);
- sarà possibile riportare gli interessi attivi non utilizzati per “compensare” gli interessi passivi;
- il ROL calcolato attraverso i dati del Conto economico sarà sostituito con un ROL avente natura “fiscale”, riportabile per soli 5 anni.

Decorrenza e regime transitorio

Il nuovo art. 96 del TUIR si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ossia, a partire dal 2019 per i soggetti c.d. “solari”).

L’art. 13 co. 3 del D.Lgs. 142/2018 prevede una specifica disciplina transitoria per gestire il passaggio dalla normativa in vigore fino al 2018 e quella nuova.

> Interessi passivi e ROL

Rilevanza degli interessi passivi

Il nuovo co. 3 dell'art. 96 del TUIR individua gli interessi passivi e assimilati secondo i seguenti presupposti:

- sono qualificati come interessi dai principi contabili adottati dall'impresa e dalla normativa relativa ai componenti di Conto economico rilevanti fiscalmente per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata;
- derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.

> Interessi passivi e ROL

Rilevanza degli interessi passivi

Ai fini dell'art. 96 del TUIR, rilevano gli interessi secondo la qualificazione operata dai principi contabili nazionali o internazionali, che deve essere, però, assunta tenendo conto di quanto stabilito nei DM 3.8.2017 e DM 8.6.2011 emanati per disciplinare il principio di derivazione “rafforzata” ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

In altri termini, la disposizione in esame non trova applicazione nel caso in cui, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, non emergono in bilancio interessi passivi.

> Interessi passivi e ROL

Interessi passivi capitalizzati

Secondo l'art. 96 co. 1 del TUIR in vigore dal 2019, il limite alla deducibilità si applica anche agli interessi passivi ed agli oneri finanziari assimilati inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR.

> Interessi passivi e ROL

Interessi passivi capitalizzati

Ai sensi dell'art. 110 co. 1 lett. b) del TUIR, il costo dei beni non comprende gli interessi passivi. In deroga a questo principio generale, si stabilisce che si comprendono nel costo (di acquisto o di fabbricazione):

- per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa, gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo;
- per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (c.d. "immobili merce"), gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

> Interessi passivi e ROL

Finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

Anche per il 2019, è stata confermata la disposizione contenuta nell'art. 1 co. 36 della L. 244/2007 che consente l'integrale deducibilità degli interessi senza l'applicazione dell'art. 96 del TUIR per gli "interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione".

> Interessi passivi e ROL

Riporto degli interessi attivi

Ai fini del regime di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, assumono rilevanza (art. 96 co. 3 del TUIR):

- gli interessi attivi nella misura in cui sono imponibili;
- i proventi che, pur derivando da strumenti finanziari che sono qualificabili come strumenti rappresentativi di capitale, sono integralmente imponibili in capo al percipiente.

> Interessi passivi e ROL

Riporto degli interessi attivi

Nel nuovo regime del monitoraggio del ROL, il co. 6 dell'art. 96 del TUIR consente il riporto degli interessi attivi ai periodi di imposta successi qualora l'ammontare degli interessi attivi e dei proventi assimilati di competenza sia superiore alla somma tra gli interessi passivi e gli oneri assimilati.

> Interessi passivi e ROL

Esempio

Si ipotizza il caso di una srl che, in presenza di un ROL negativo “strutturale”, rileva nell’esercizio 2019 interessi attivi per 1.000,00 euro a fronte di interessi passivi pari a 600,00 euro.

Nell’esercizio 2020 si verifica, invece, una situazione inversa, con interessi passivi per 500,00 euro e interessi attivi per 300,00 euro.

> Interessi passivi e ROL

Esempio

Fino al 2018, gli interessi passivi del 2019 sarebbero stati interamente deducibili, mentre nell'anno 2020 si sarebbe generata l'indeducibilità degli interessi per 200,00 euro.

Con le nuove disposizioni, invece, nell'esercizio 2019, ferma restando la deducibilità integrale, si genera un'eccedenza di interessi attivi riportabile (400) che la società potrà utilizzare per dedurre gli interessi passivi del 2020, azzerando nuovamente l'indeducibilità degli interessi.

Nuovo monitoraggio del ROL

La generalità dei soggetti IRES applica il c.d. “monitoraggio del ROL” per individuare la quota di interessi passivi deducibile nel periodo di imposta.

Per i medesimi, l’art. 96 co. 1 del TUIR prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di imposta:

- sino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati;
- per l’eventuale eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (c.d. “ROL”).

> Interessi passivi e ROL

Nuovo monitoraggio del ROL

Con riferimento al calcolo del 30% del ROL da confrontare con gli interessi passivi che si intendono dedurre, il nuovo co. 4 dell'art. 96 del TUIR stabilisce che il medesimo debba essere definito come la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'art. 2425 c.c., lett. A) e B), con esclusione delle voci di cui al n. 10 lett. a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa.

Nuovo monitoraggio del ROL

Si segnala che rispetto alla disciplina previgente:

- non è più prevista l'esclusione dal ROL dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti dai trasferimenti di rami o aziende;
- il riporto dell'eccedenza del ROL viene limitato a 5 periodi di imposta;
- l'art. 13 del D.Lgs. 142/2018 contiene un regime transitorio, per il quale non è consentito riportare le eccedenze di ROL maturate sino al 31.12.2018, fatta salva la parte riferita agli interessi su prestiti contratti sino al 17.6.2016.

> Interessi passivi e ROL

Esempio

Si ipotizzi che un soggetto IRES sostenga, nel corso del 2019, spese telefoniche pari a 200,00 euro. Tale tipologia di costi risulta classificata nell'ambito della voce B7 "costi per servizi" del prospetto di Conto economico e, pertanto, ricompresa nelle voci rilevanti ai fini del calcolo del ROL.

> Interessi passivi e ROL

Esempio

Il nuovo criterio di determinazione del ROL previsto dal D.Lgs. 142/2018 richiede che tale tipologia di costo incida nella stessa misura del suo concorso alla formazione della base imponibile dell'esercizio. Trattandosi di una spesa deducibile nel limite dell'80% del suo importo ex art. 102 co. 9 del TUIR, essa dovrà concorrere alla determinazione del ROL per 160,00 euro ($200 \times 80\%$).

Adottando questo criterio, quindi, si ottiene una maggiore deduzione degli interessi rispetto al precedente regime che avrebbe previsto una riduzione del ROL pari a 200,00 euro.

> Interessi passivi e ROL

Riporto delle eccedenze di ROL

L'art. 96 co. 7 del TUIR consente di portare ad incremento del ROL "fiscale" dei successivi periodi di imposta l'eventuale quota non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza. In sostanza, attualmente:

- è possibile riportare in avanti l'eventuale importo del ROL inutilizzato nel corso del medesimo anno;
- detto importo andrà ad incrementare il 30% del ROL del successivo periodo di imposta, al quale commisurare gli interessi passivi da dedurre.

> Interessi passivi e ROL

Riporto delle eccedenze di ROL

La novità rappresentata dalle modifiche effettuate dal D.Lgs. 142/2018 è che l'eccedenza di ROL può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta e non più illimitatamente come previsto nel precedente regime.

Riporto degli interessi passivi indeducibili

Il nuovo co. 5 dell'art. 96 del TUIR stabilisce, in continuità con la disciplina previgente, la possibilità di riportare ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi che, in un determinato periodo d'imposta, eccedono la somma tra:

- gli interessi attivi di competenza di tale periodo;
- gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti;
- il 30% del ROL del periodo;
- il 30% del ROL riportato dai periodi d'imposta precedenti.

> Interessi passivi e ROL

Riporto degli interessi passivi indeducibili

Tale eccedenza è deducibile nei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, se e nella misura in cui la somma degli interessi attivi e del ROL di tali periodi sia superiore all'ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.

Interessi passivi riportati da esercizi precedenti al 2019

L'art. 13 co. 2 del D.Lgs. 142/2018 ha introdotto una specifica disciplina transitoria per gestire le eccedenze di interessi passivi antecedenti al 2019.

In particolare, viene previsto che il riporto ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi "eccedenti" si applichi anche alle eccedenze di interessi passivi generate in periodi d'imposta precedenti l'introduzione del nuovo art. 96 del TUIR.

> Interessi passivi e ROL

Tabella di sintesi

Sino al 2018	Dal 2019
Deducibilità nel limite degli interessi attivi	Deducibilità nel limite della somma degli interessi attivi di periodo e delle eccedenze di interessi attivi riportati dai periodi di imposta precedenti
Nessuna «segmentazione» tra il ROL di periodo e le eccedenze pregresse	Utilizzo prioritario del ROL di periodo rispetto alle eccedenze pregresse
Eccedenze di interessi passivi riportabili senza limitazioni temporali	Eccedenze di interessi passivi riportabili senza limiti temporali
Eccedenze di ROL «contabile» riportabili senza limitazioni temporali	Eccedenze di ROL «fiscale» riportabili solo entro i 5 periodi d'imposta successivi
ROL quantificato in base ai valori contabili dei ricavi e dei costi	ROL quantificato in base ai valori fiscali dei ricavi e dei costi

Determinazione del ROL nel modello REDDITI 2019

Per il 2018, il co. 2 dell'art. 96 definisce il ROL come “la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile (...) così come risultanti dal conto economico dell'esercizio”. Sono poi esclusi dalla determinazione del ROL i seguenti componenti negativi di reddito:

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, di cui alla lett. B) n. 10 voci a) e b) dello schema di Conto economico;
- i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

> Interessi passivi e ROL

Partecipazione al regime del consolidato fiscale nazionale

Per il 2018, in caso di partecipazione al consolidato fiscale nazionale, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta un risultato operativo lordo (ROL) capiente non integralmente sfruttato per la deduzione.

A partire dal 2019, sarà possibile trasferire al gruppo anche un'eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari rilevanti ai fini della compensazione con gli interessi passivi.

> Interessi passivi e ROL

Partecipazione al regime del consolidato fiscale nazione

Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generate anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

Le eccedenze di interessi passivi o di ROL (e dal 2019 di interessi attivi), che non sono trasferite al consolidato, sono riportate in avanti dallo stesso soggetto che le ha maturate.

> Interessi passivi e ROL

Limiti al trasferimento delle eccedenze di ROL al consolidato

Con la disciplina in vigore fino al 2018, le eccedenze di ROL non si trasferiscono in caso di:

- “incapienza”;
- oppure per scelta della società aderente al regime del consolidato fiscale.

Questo perché il trasferimento delle eccedenze di ROL o di interessi passivi al consolidato non costituisce un obbligo, ma una facoltà.

> Interessi passivi e ROL

Limiti al trasferimento delle eccedenze di ROL al consolidato

In merito, si segnala che, secondo l'Agenzia delle Entrate, il mancato esercizio della possibilità di conferire l'eccedenza di ROL al gruppo comporta l'impossibilità di trasferire la stessa eccedenza di ROL alla consolidante in un successivo esercizio. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare in proprio tale eccedenza.

Si ricorda, poi, che, a partire dal 2016, è stata eliminata la possibilità, da parte del soggetto consolidante, di compensare gli interessi passivi indeducibili trasferiti al gruppo con il ROL dei soggetti non residenti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale (cfr. art. 4 del D.Lgs. 147/2015).

> Interessi passivi e ROL

Esempio

Si riporta il seguente esempio di compilazione nel quale si ipotizzano:

- interessi passivi soggetti al monitoraggio del ROL nel 2018 pari a 250.000,00 euro;
- il 100% del ROL relativo al periodo di imposta che risulta pari a 500.000,00 euro;
- l'assenza di interessi attivi.

In questo caso, sarà possibile trasferire al consolidato fiscale nazionale interessi passivi per 100.000,00 euro, attraverso la contestuale compilazione del quadro GN.

> Interessi passivi e ROL

Esempio

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi, direttamente deducibili	Eccedenza, interessi passivi
		¹	²	³	⁴	⁵
		250.000,00	,00	,00	,00	250.000,00
	RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
				¹	²	³
				,00	500.000,00	150.000,00
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato		IRES
			(di cui non trasferibile	¹	²	³
				,00)	,00	,00
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
			(di cui	¹	²	³
				,00	100.000,00)	100.000,00

> Interessi passivi e ROL

Esempio

SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento	GN35 Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR	Verso partecipanti	Verso esterni
		1	2
		,00	,00
	GN36 Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR	Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL
		1	2
		100.000,00	,00
	GN37 Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile	Fiscale
		1	2
		,00	,00

> Interessi passivi e ROL

Esempio - continua

Resta fermo che l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi passivi trasferite al consolidato da parte di tutte le società partecipanti allo stesso deve essere uguale all'ammontare complessivo delle eccedenze di ROL trasferite al consolidato da parte delle medesime società, nonché di quelle estere "virtualmente consolidate".

Si riporta nel prosieguo un estratto del quadro NF del modello CNM in cui i 100.000,00 euro di interessi passivi trasferiti al consolidato nell'esempio precedente vengono compensati con le eccedenze di ROL trasferite da altre società aderenti alla tassazione di gruppo.

> Interessi passivi e ROL

Esempio - continua

SEZIONE V	Codice fiscale	Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL
Interessi passivi deducibili ex art. 96, comma 7 del TUIR	NF25 1 0 3 5 4 1 0 8 7 6 8 2	2 100.000,00	3 ,00
	NF26 6 1 5 2 8 6 5 8 9 2 1	300.000,00	,00
	NF27 0 3 2 4 5 2 3 1 1 6 0	,00	200.000,00
	NF28 0 5 4 1 7 3 1 2 9 7 1	,00	600.000,00
	NF29 1 0 2 4 1 8 7 9 4 4 0	400.000,00	,00
	NF30	,00	,00
Totale	NF34 Totale interessi passivi deducibili		800.000,00